



Sent.59/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio	Stanco	Presidente
Marcello	Iacubino	Consigliere <i>relatore</i>
Luigi	Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4073 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti di:

- 1) Augusto CAIMANO, nato a Pastorano (CE), in data 19/08/1958
(C.F.: CMNGST58M19G364H), residente in Campobasso al Corso
Mazzini n. 129/Sc. E, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Forcione (C.F. FRCGPP67C10L113D), PEC:
forcione.giuseppe@avvocraticampobasso.legalmail.it con studio
in Campobasso alla via Vittorio Veneto n. 64, in forza di procura
alle liti depositata in atti;
- 2) Gennaro SAVIANO, nato a Napoli, in data 24/10/1974 (C.F.:
SVNGNR74R24F839C), residente in Frattamaggiore (NA), al
Corso Garibaldi n. 19, rappresentato e difeso, come da procura
alle liti in atti, dall'avv. Carmine Medici, PEC:
carmine.medici@pecavvocatinola.it, presso il cui studio in Nola

(NA), alla via On.le F. Napolitano, n. 103 è elettivamente domiciliato;

- 3) Gianfranco MANGIONE, nato a Campobasso, in data 09/01/1977 (C.F.: MNGGFR77A09B519I), residente in Ripalimosani (CB) alla Contrada Colle Rosa n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Lallo, PEC: mdl@pec.avvmicheledilallo.it, presso il cui studio sito in Campobasso, alla Via Principe di Piemonte n. 86, elegge domicilio.

Visti ed esaminati gli atti processuali e i documenti di causa.

Uditi – all'udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Roberto Formisani, e l'avv. Michele Di Lallo per il convenuto Mangione.

PREMESSO

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 7 luglio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig. Augusto Caimano, Gennaro Saviano e Gianfranco Mangione, per ivi sentirsi condannare, al pagamento in favore dello Stato e della Regione Molise, delle somme di complessivi € 417.753,17, di cui € 334.313,45 al dott. Caimano, € 80.804,62 al dott. Saviano ed € 2.635,10 al dott. Mangione, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Il pregiudizio erariale contestato ai convenuti, funzionari dell'Agenzia delle Entrate presso la Direzione provinciale di Campobasso, è relativa a una condotta omissiva gravemente colposa che avrebbe causato un danno erariale complessivo di € 417.753,17.

La Guardia di Finanza ha effettuato verifiche fiscali su società riconducibili al sig. Mario Russo, riscontrando costi indeducibili per l'anno d'imposta 2011.

L'Agenzia delle Entrate ha emesso atti di contestazione ex art. 8 d.l. 16/2012, ma non ha provveduto nei termini a irrogare le sanzioni o a emettere avvisi di accertamento, e ciò ha comportato la decadenza del potere impositivo per l'anno 2011 e per l'IRAP degli anni 2013-2016.

In estrema sintesi, nei confronti di Augusto Caimano (Direttore Provinciale dal 01/10/2017 all'11/03/2020 nonché Capo dell'Ufficio Controlli *ad interim* della medesima direzione dal 01/10/2017 al 31/05/2019) è contestata l'omissione nell'emissione degli avvisi di accertamento per il 2011 e responsabilità per mancato accertamento IRAP 2013-2014, con un danno addebitato, comprese le mancate sanzioni, di € 334.313,45.

Nei confronti di Gennaro Saviano (Capo Ufficio Controlli dal 02/01/2020 al 02/01/2023) è imputata l'omissione nella gestione delle deduzioni difensive, con mancato accertamento IRAP per gli anni 2014-2016, con danno addebitato comprese le mancate sanzioni, di €80.804,62.

Per Gianfranco Mangione (Capo Team Accertamento al 01/02/2017 al 31/12/2019 e poi dal 01/05/2020 al 30/06/2021), invece,

la contestazione è relativa al mancato accertamento IRAP annualità 2014 – 2016, con un danno addebitato di € 2.635,10.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28/10/2025, si è costituito in giudizio il convenuto Gianfranco Mangione che, in via principale, ha formulato istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo di € 1.317,55 corrispondente al 50% della somma quantificata in citazione, avendo ottenuto dall'attore pubblico parere favorevole espresso in data 22 ottobre 2025.

A seguito della udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2025, con decreto n. 4/2025 è stato deliberato di accogliere la richiesta di rito abbreviato del sig. Mangione, ed è stato stabilito il termine perentorio del 18 novembre 2025 per la parte convenuta per il versamento, in unica soluzione, dell'importo di euro 1.317,55 a titolo di risarcimento del danno contestato a favore dell'Agenzia delle Entrate, disponendo il deposito della relativa prova in segreteria; contestualmente, è stata fissata l'udienza odierna in camera di consiglio per la verifica del tempestivo e regolare versamento della somma determinata.

CONSIDERATO

Il 14/11/2025 per mezzo della propria difesa la parte convenuta ha depositato la copia del bonifico (istantaneo) avente ad oggetto la somma determinata in sede di rito abbreviato, effettuato in pari data a beneficio dell'Agenzia delle Entrate (presso l'IBAN indicato dalla citata

Agenzia in sede di costituzione in mora dell'odierno convenuto).

All'odierna udienza camerale, il rappresentante del P.M. e il difensore del sig. Mangione, alla luce del pagamento effettuato, hanno chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi di legge.

Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte del convenuto della somma di euro 1.317,55 in esecuzione del sopra richiamato decreto n. 4/2025, emesso in applicazione dell'art. 130, comma 6, C.G.C., onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna del dott. Mangione alle spese del giudizio abbreviato, nella misura indicata dalla segreteria con nota in calce.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio abbreviato iscritto al n. 4073 del registro di segreteria, lo definisce ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C. in relazione alla parte convenuta sig. Gianfranco Mangione.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio abbreviato, che si liquidano con nota a margine.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il relatore-estensore
(Marcello Iacubino)

Il Presidente
Maurizio Stanco

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21 novembre 2025

Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente*)